

Direzione: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Area: PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G12534 del 16/09/2026

Proposta n. 34248 del 14/09/2026

Oggetto:

Rabis S.r.l. - Servizio di cattura della fauna selvatica mediante telenarcosi e attività accessorie - CIG B9558520B5. Risoluzione del contratto di appalto

Proponente:

Estensore	CAPIZZI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCOLINI ANDREA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. BISOGNI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	P. ALFARONE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Rabis S.r.l. – Servizio di cattura della fauna selvatica mediante telenarcosi e attività accessorie – CIG B9558520B5. Risoluzione del contratto di appalto.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE”

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Protezione e gestione della biodiversità”;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità”, vigente, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 55 della L.R. n. 11/2020 e nei limiti in cui è compatibile con le disposizioni della predetta L.R. n. 11/2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 31 luglio 2025, n. 9, con cui è stato approvato il “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026 – anni 2026-2028”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 dicembre 2025, n. 13, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento del predetto “Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2026 - anni 2026-2028”;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2025, n. 1349, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTO l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, segnatamente alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito RGPD, che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e s.m.i.;

VISTO il Parere del MIT 26 luglio 2023, n. 2192;

VISTA la Delibera ANAC 30 dicembre 2024, n. 598 “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2025”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e, in particolare, l’art. 83, co. 3, lett. e), che recita “La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non sia superiore a 150.000,00”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e ss.mm.;

TENUTO CONTO del disposto dell’art. 1, co. 1, del dl n. 95/2012, convertito con modificazioni, con legge n. 135/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 478 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione Economica, Fondi Europei, Patrimonio Naturale” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”, con la quale è stato conferito al dott. Paolo Alfarone l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione Economica, Fondi Europei, Patrimonio Naturale”;

VISTO l’Atto di Organizzazione 10 luglio 2025, n. G08906 “Organizzazione della Direzione regionale “Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale”;

VISTI, ALTRESI’:

- l’articolo 14, comma 2, lettera k), e i commi 3 e 4 del contratto sottoscritto il 17 gennaio 2026;
- gli articoli 1, comma 4, 2 e 4 del Patto di integrità sottoscritto da Rabis S.r.l. il 24/11/2025;
- gli articoli 14, 17, 18, 117, 120, 122 e 125 del d.lgs. n. 36/2023, per quanto rispettivamente applicabili;
- l’articolo 10 dell’Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, per quanto compatibile;
- gli articoli 1326, 1337, 1362, 1363, 1366, 1375, 1453, 1455 e 1456 del codice civile;

VISTO il decreto dirigenziale n. G14541 del 04/11/2025 con il quale è stato nominato Responsabile unico del progetto il dott. Andrea Ciccolini;

VISTO l'Atto di Organizzazione 19 settembre 2024, n. G12268, con il quale è stato conferito al dott. Fabio Bisogni l'incarico di Dirigente dell'Area "Protezione e gestione della biodiversità" della Direzione regionale "Programmazione economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale";

VISTI:

il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2051 della Commissione, del 6 ottobre 2025, che rettifica e modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 982 del 28 ottobre 2025, recante "Integrazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PRIU) anni 2025-2029", con la quale sono state introdotte specifiche disposizioni per la gestione del cinghiale nel territorio di Roma Capitale, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione della PSA e alla pubblica incolumità;

PREMESSO che con determinazione n. G14947 dell'11 novembre 2025 è stata avviata una indagine preliminare di mercato, di carattere esplorativo e non vincolante, mediante avviso pubblicato dal 13 al 20 novembre 2025 sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti", sulla piattaforma regionale S.TEL.LA. e sul BURL, al fine di acquisire elementi tecnici utili alla definizione del fabbisogno e alla predisposizione del successivo affidamento;

TENUTO CONTO che sono pervenute, pari mezzo, due istanze di partecipazione, presentate da Rabis S.r.l. e Dog's Town S.r.l.;

DATO ATTO che con lettere di invito prott. nn. 1149221 e 1149237 del 20 novembre 2025 Rabis S.r.l. e Dog's Town S.r.l. sono state invitate, rispettivamente, a presentare il proprio preventivo per un "Servizio zoologico specialistico di cattura mediante telenarcosi e attività accessorie, per la gestione e il controllo della fauna selvatica nel territorio della Regione Lazio", in conformità alle condizioni stabilite nella Lettera d'invito e nei relativi allegati;

DATO ALTRESI' ATTO che nelle richiamate lettere d'invito e nei relativi allegati risultavano stabilite le seguenti condizioni di aggiudicazione e di contratto:

- a) importo massimo corrispettivo da determinarsi a misura pari a euro 129.970,00, oltre IVA, ai sensi dei paragrafi 4.3 e 7 del Capitolato;
- b) corrispettivo per le prestazioni:
 - ai sensi dell'art. 7 del Capitolato, nel limite dell'importo massimo complessivo presunto indicato nei documenti della procedura di affidamento;
 - ai sensi della lett. G) della Lettera di invito;
- c) responsabilità a carico dell'operatore per l'esatta esecuzione delle prestazioni e per i danni ad essa riconducibili di cui all'art. 5.4 del Capitolato;
- d) integrale accettazione, con la presentazione del preventivo, delle modalità, condizioni e prescrizioni contenute nella lettera d'invito e nei relativi allegati;

DATO ATTO che con PEC acquisite ai prott. nn. 1159866 e 1159865 del 25 novembre 2025 sono pervenute le offerte di Rabis S.r.l. e di Dog's Town S.r.l.;

PRESO ATTO che Rabis presentava la propria offerta trasmettendo il preventivo n. 4986 del 23 novembre 2025, nel quale dichiarava espressamente (sezione "Nota bene") di garantire in ogni caso che la soglia economica massima, pari a euro 129.970,00 oltre IVA, non venisse mai superata;

PRESO ATTO delle risultanze del Verbale del Responsabile unico del progetto “Esito esame delle offerte”, acquisito al prot. n. 1187258 del 2 dicembre 2025 dal quale risulta che Rabis S.r.l. aveva regolarmente prodotto la documentazione richiesta, mentre Dog's Town S.r.l. era stata invece dichiarata non ammissibile per la mancanza di alcuni elementi tecnici previsti dalla lettera di invito e dal capitolato;

VISTA la nota del Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica, prot. n. 1198269 del 4 dicembre 2025, che ha rappresentato l'estrema urgenza di riattivare il servizio di cattura mediante telenarcosi;

VISTA la determinazione n. G17426 del 18 dicembre 2025, “Decisione a contrarre, ai sensi degli artt. 17, commi 1 e 9, del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento di un servizio zoologico specialistico di cattura di fauna selvatica mediante telenarcosi e attività accessorie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, co. 2, lett. c), e 140, del Codice”, con cui:

- è stata affidata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, co. 2, lett. c) e 140, del d.lgs. n. 36/2023, a Rabis S.r.l., la fornitura di un servizio zoologico specialistico di cattura di fauna selvatica mediante telenarcosi e attività accessorie, per l'importo complessivo di euro 129.970,00 (IVA 22% esclusa);
- è stata impegnata sul bilancio regionale la somma complessiva di euro 158.563,40 (IVA 22% inclusa), a favore di Rabis S.r.l.;
- è stato nominato Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.ssa Lucia D'Amato, incardinata all'interno dell'Area “Geodiversità e monumenti naturali”;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, in data 15 gennaio 2026, ha trasmesso a Rabis attraverso la piattaforma STELLA – n. di registro PI008699-26 - il contratto da sottoscrivere digitalmente, il cui contenuto era conforme alle prescrizioni degli atti della procedura e all'affidamento disposto, qualificandolo come “Stipula contrattuale” e chiedendone la sottoscrizione digitale e la restituzione per la successiva sottoscrizione da parte dell'Amministrazione;

DATO ATTO che, nel dettaglio, il contratto trasmesso dall'Amministrazione per la sottoscrizione prevedeva le seguenti clausole:

- a) articolo 2, comma 2: *«Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio, ad erogare il servizio oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte nella Lettera di invito e nell'offerta presentata, nella misura richiesta dalla stessa Regione Lazio, il tutto nei limiti dell'importo massimo presunto pari a 129.970,00 euro (centoventinovemilanevecentosettanta/00 euro) oltre IVA, determinato a misura sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, come da Lettera di invito e Capitolato Tecnico.»;*
- b) articolo 6, comma 4: *«La Regione Lazio ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni ritenute utili per il miglior compimento del servizio in argomento e il Fornitore si impegna sin d'ora ad accettare tali modifiche e/o integrazioni, le quali, comunque, non potranno comportare aumento dei costi a carico del Fornitore.»;*
- c) articolo 8, comma 1: *«Il corrispettivo dovuto al Fornitore è determinato a misura, applicando il prezzo unitario offerto al numero di interventi effettivamente eseguiti, nel limite dell'importo massimo presunto di euro 129.970,00 (centoventinovemilanevecentosettanta/00 euro) oltre IVA e si riferisce al servizio erogato nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. È dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori non possono vantare alcun diritto nei confronti del Committente.»;*
- d) articolo 9, commi 1 e 2: *«1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, il primo, a titolo di anticipo, pari al 30% dell'importo complessivamente previsto, il secondo al 60% delle sessioni di cattura previste e il saldo a conclusione delle attività. 2. I riferimenti percentuali alle sessioni di cattura di cui al comma 1 hanno funzione di indicatore dello stato di avanzamento del servizio e non*

comportano l'assunzione di obblighi quantitativi né la maturazione di corrispettivi in assenza di prestazioni effettivamente eseguite.»;

- e) articolo 13, comma 1: *«Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.».*

RILEVATO CHE l'operatore, invece di limitarsi a sottoscrivere digitalmente il contratto e a restituirlo all'Amministrazione, come espressamente richiesto, procedeva ad apportare unilateralmente significative modifiche a talune clausole del contratto, senza peraltro darne alcuna comunicazione alla Regione, e nel dettaglio:

- a) articolo 2, comma 2: *«Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio, ad erogare il servizio oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte nella Lettera di invito e nell'offerta presentata, nella misura richiesta dalla stessa Regione Lazio. L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari a euro 129.970,00 (centoventinomilanovecentosettanta/00) oltre IVA, determinato a misura sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, come da Lettera di invito e Capitolato Tecnico. Qualora, a seguito di comunicazione del Fornitore, l'importo complessivo delle prestazioni eseguite raggiunga l'importo stimato dell'appalto e la Stazione Appaltante non disponga la sospensione delle attività, il servizio prosegue ed è remunerato ai prezzi unitari contrattuali, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.»;*
- b) articolo 6, comma 4: *«La Regione Lazio ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni ritenute utili per il miglior compimento del servizio in argomento e il Fornitore si impegna sin d'ora ad accettare tali modifiche e/o integrazioni, le quali, comunque, non potranno comportare aumento dei costi a carico del Fornitore, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 2.»;*
- c) articolo 8, comma 1: *«Il corrispettivo dovuto al Fornitore è determinato a misura ed è calcolato esclusivamente mediante l'applicazione dei prezzi unitari indicati nella tabella denominata "1) Proposta Economica con Prezzi Unitari – Offerta n. 1 (uno)", contenuta nel preventivo del Fornitore n. 4986 del 23/11/2025, già trasmesso dallo stesso Fornitore alla Stazione Appaltante, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. È dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori non possono vantare alcun diritto nei confronti del Committente.»;*
- d) articolo 9, commi 1 e 2: *«1. Il pagamento del corrispettivo avviene mediante un acconto, a titolo di anticipazione, pari al 30% dell'importo complessivamente stimato, da corrispondersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto. Il saldo di tutte le attività effettivamente erogate è corrisposto alla conclusione del Contratto, coincidente con il termine di 8(otto) mesi dalla data di sottoscrizione. 2. I riferimenti percentuali alle sessioni di cattura di cui al comma 1 hanno funzione di indicatore dello stato di avanzamento del servizio ai soli fini del monitoraggio dell'esecuzione, e non comportano l'assunzione di obblighi quantitativi né la maturazione di corrispettivi in assenza di prestazioni effettivamente eseguite.»;*
- e) articolo 13, comma 1: *«Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi durante tutte le fasi della cattura, fatto salvo per dolo o colpa grave. Inoltre, il Fornitore è escluso da qualsiasi responsabilità inerente la sicurezza delle persone e degli animali nel corso di tutte le fasi della cattura.».*

CONSIDERATO che le modifiche unilateralmente apportate dall'operatore stravolgono le condizioni di aggiudicazione e contrattuali, alterano clausole essenziali, modificano la natura e l'oggetto del contratto nonché l'equilibrio del rapporto, in quanto:

1. eliminano la qualificazione di limite massimo dell'importo di aggiudicazione quale riportato nel contratto;

2. prevedono un meccanismo che consente l'automatico superamento del predetto limite, salvo il potere della amministrazione di sospendere l'esecuzione;
3. eliminano il pagamento in corso d'opera in acconto raggiunto il 60% delle sessioni di cattura;
4. stabiliscono un esonero di responsabilità dell'operatore;

DATO ATTO CHE:

- con PEC trasmessa alle ore 22:38 del 15 gennaio 2026 e acquisita al prot. n. 0038873 del 16 gennaio 2026, Rabis ha restituito alla Regione il contratto (unilateralmente modificato) dalla stessa Società sottoscritto, come detto, senza dare alcun avviso delle apportate modificazioni delle clausole contrattuali;
- l'operatore, come anche risultante dalla relazione del DEC in data 26 agosto 2026, prot. n. 0865863, in corso di esecuzione, trasmetteva, successivamente all'esecuzione delle singole sessioni, dei reports riferiti agli interventi eseguiti che per la loro impostazione, il loro formato e l'inserimento di numerosissime voci tecniche, rendevano estremamente difficile verificare se il singolo intervento risultasse ricompreso o meno all'interno dell'importo contrattuale quale stabilito dagli atti dell'affidamento e indicato nel contratto;
- i medesimi reports, inoltre, non indicavano il costo della sessione, non recavano una contabilizzazione economica progressiva dell'affidamento, né l'indicazione dell'importo complessivamente maturato e della residua capienza contrattuale;
- l'eliminazione unilaterale da parte della società Rabis, senza alcuna comunicazione all'Amministrazione, di una parte dell'articolo 9 denominato "Fatturazione e pagamenti" dal contratto, faceva venir meno un fondamentale elemento di controllo in corso d'opera sull'andamento della spesa;
- solo con nota del 20 luglio 2026, prot. n. 0757938, l'operatore comunicava alla Regione un aggiornamento in merito all'esecuzione contrattuale dando atto di avere effettuato interventi per un corrispettivo pari ad euro 951.263,00;

PRESO ATTO della sospensione disposta con nota regionale, prot. n. 0799622 del 30 luglio 2026, contenente la disposizione di immediata interruzione di ogni ulteriore attività o prestazione relativa al contratto e la riserva di ogni verifica e determinazione in ordine ai contenuti e agli importi delle prestazioni già eseguite;

RICHIAMATA, altresì, la nota della società Rabis, acquisita al prot. n. 0804827 del 31 luglio 2026, con la quale l'operatore ha preso atto della sospensione disposta dalla Regione, con riserva dei propri diritti, e ha ribadito la richiesta di pagamento dell'importo di euro 951.263,00 oltre IVA;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 0830235 del 7 agosto 2026 la Regione, dato atto che in esito all'istruttoria avviata a seguito del ricevimento della nota del 20 luglio 2026 era emerso che il contratto era stato unilateralmente modificato e che una tale condotta, unitamente a quella seguita in fase di esecuzione, integrava gli estremi del grave inadempimento, formulava comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione del contratto, con riserva di ogni diversa iniziativa e azione, anche avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 356 c.p.;
- con memoria acquisita al prot. n. 0857075 del 21 agosto 2026, l'operatore interveniva nel procedimento formulando le proprie controdeduzioni alla nota prot. n. 0830235 del 7 agosto 2026 con richiesta di archiviazione dello stesso e trasmettendo, per la prima volta nell'ambito del contraddittorio, ulteriore documentazione di carattere economico e contabile, costituita, in particolare, dal "Progressivo sessioni" e dal "report dettagliato";

PRESO ATTO:

- della relazione del DEC prot. n. 0865863 del 26 agosto 2026 e dei relativi allegati concernente l'esecuzione del contratto;
- della relazione del RUP prot. n. 0883513 del 2 settembre 2026 concernente la ricostruzione delle fasi della procedura di affidamento, della stipula e dell'esecuzione del contratto,

- della relazione prot. n. 0883790 del 2 settembre 2026 del Funzionario dell'Area "Protezione e gestione biodiversità", con la quale è stata data conferma del fatto che non vi è stata alcuna interlocuzione in merito alle modifiche delle condizioni contrattuali relative al contratto in corso di sottoscrizione;

CONSIDERATO CHE:

- la condotta dell'operatore, integra profili di grave violazione delle obbligazioni a proprio carico e grave inadempimento contrattuale;
- la modifica unilaterale e non comunicata, in sede di sottoscrizione, di clausole contrattuali incidenti sull'importo e sull'assetto economico dell'affidamento, operata dal Fornitore sul testo predisposto e trasmesso dall'Amministrazione per la sola sottoscrizione, integra grave violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede, nonché violazione e inadempimento degli obblighi assunti con il Patto di integrità, rilevanti anche ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 2, lett. k), del contratto, ponendosi, peraltro, in contrasto anche con disposizioni normative di riferimento in tema di modifiche dell'oggetto dell'affidamento e di procedure di somma urgenza;
- la modifica unilaterale e non comunicata, in sede di sottoscrizione, delle clausole contrattuali incidenti sul regime delle responsabilità e degli obblighi posti a carico dell'operatore economico, operata sul testo predisposto e trasmesso dall'Amministrazione per la sola sottoscrizione, costituisce anch'essa grave violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede nella formazione del contratto di cui all'art. 1337 c.c., nonché inadempimento e violazione degli obblighi assunti con il Patto di integrità;
- le predette modificazioni, peraltro, si pongono in insanabile contrasto con il divieto assoluto di modifica a opera delle parti delle condizioni stabilite al momento dell'aggiudicazione, divieto posto a salvaguardia dei principi di concorrenza e di buona amministrazione;
- costituisce ulteriore grave profilo di violazione dei principi e delle disposizioni sopra richiamati e inadempimento, l'aver apportato modifiche che stravolgono le condizioni del procedimento di selezione e di aggiudicazione e le condizioni contrattuali, alterando clausole essenziali, modificando la natura e l'oggetto del contratto, nonché l'equilibrio del rapporto;
- costituiscono evidente violazione dei principi e delle disposizioni sopra richiamati e inadempimento grave il non aver reso edotta l'Amministrazione del raggiungimento dell'importo contrattuale massimo quale stabilito negli atti di gara e negli atti di offerta dell'operatore, e l'aver atteso ben 140 giorni prima di dare evidenza di un tale sfioramento;
- costituisce, inoltre, grave inadempienza la condotta tenuta dall'operatore con riferimento all'impostazione dei report, che all'evidenza non contenevano gli elementi economici necessari a consentire alla Regione di acquisire immediata contezza delle prestazioni eseguite;

DATO ATTO CHE:

- anche alla luce delle relazioni del DEC e del RUP sopra richiamate, le osservazioni di cui alla memoria procedimentale dell'appaltatore e l'allegata documentazione non risultano idonee a far venir meno i presupposti per la risoluzione del contratto;
- tale decisione non si fonda sulla contestazione di vizi qualitativi delle prestazioni eseguite, bensì sull'accertata violazione dell'obbligo di lealtà, trasparenza e correttezza assunto dall'operatore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Patto di integrità, in relazione alle modalità con le quali sono state introdotte e restituite all'Amministrazione modificazioni sostanziali del testo contrattuale trasmesso per la sottoscrizione e alla condotta dallo stesso tenuta nel corso di tutto il rapporto con l'amministrazione, anche in fase di esecuzione. Tale violazione integra grave inadempimento nonché il presupposto per l'esercizio della clausola risolutiva espressa prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera k), del contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. e delle norme del codice degli appalti;

CONSIDERATO, in conclusione, che in ragione di quanto sopra, deve procedersi alla declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'operatore

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

1. di disporre, a conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 0830235 del 7 agosto 2026, la risoluzione del rapporto contrattuale di cui al contratto stipulato in data 17 gennaio 2026 per fatto, colpa e inadempimento della società Rabis srl, in applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14, comma 2, lettera k) del contratto, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1337 e 1456 c.c. e delle norme del codice degli appalti;
2. di disporre, anche ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato II.14 al d Lgs n 36/2023, che a cura del RUP, e per quanto di competenza, contestualmente alla comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore, sia dato corso agli adempimenti e agli accertamenti conseguenziali;
3. di disporre che in sede di liquidazione finale siano decurtati, dalle somme dovute per prestazioni regolarmente e legittimamente eseguite, documentate e accertate, gli importi e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, dandosi atto che restano salve tutte le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione correlate agli esiti delle verifiche e della contabilità finale;
4. di riservare espressamente, in ogni caso, all'Amministrazione ogni diversa e più ampia azione, ragione e pretesa in ogni competente Sede a tutela della posizione soggettiva dell'Amministrazione stessa e per il risarcimento integrale di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali economicamente valutabili, patiti e patienti;
5. di dare mandato al RUP di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della società Rabis S.r.l. e di dare corso a ogni ulteriore comunicazione di legge;
6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito della Regione Lazio e sul BURL.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie nei termini di legge.

Il Direttore
Paolo Alfarone